



CIRCOLARE INFORMATIVA: AGOSTO 2018

IVA AGEVOLATA 10% PER FATTURE DI RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI DI IMMOBILI ABITATIVI – BENI NON SIGNIFICATIVI MA CON UNA PROPRIA AUTONOMIA FUNZIONALE

Il chiarimento è contenuto nella circolare del 12 luglio 2018, n. 15/E,

Ai beni significativi di cui al decreto delle Finanze del 29 dicembre 1999, invece, **l'Iva del 10% si può applicare** solo fino a concorrenza del valore delle prestazioni, delle materie prime e semilavorate e **degli altri beni finiti non significativi, che hanno un'autonomia funzionale rispetto ai beni significativi stessi.**

-- **Installazione di beni significativi + parte staccata con una propria autonomia funzionale** (esempio tapperelle, zanzariere, grate di sicurezza et)

La parte staccata sconta l'iva al 10% e si somma al plafond dei servizi etc, però tale regola vale solo se la parte staccata del bene significativo "da installare" ha un'autonomia funzionale rispetto al bene significativo stesso. **Attenzione quindi il bene significativo sconterà l'iva al 10% sul plafond formato dalla somma dei servizi + le parti staccate autonome !**

Se, invece, la parte staccata concorre alla normale funzionalità del bene significativo "da installare" (quindi, non ha propria autonomia funzionale), il suo valore deve confluire, ai fini della determinazione dell'aliquota Iva del 10%, nel valore dei beni significativi.

-- **Bene significativo già installato - aggiunta di bene nuovo staccato**

La valutazione dell'autonomia funzionale della componente staccata rispetto al bene significativo non è necessaria, però, se l'intervento di manutenzione riguarda "l'installazione" o la "sostituzione della sola componente staccata di un bene significativo (già installato precedentemente)", in quanto l'intervento non ha a oggetto l'installazione del bene significativo bensì la sostituzione/installazione di una sua parte staccata e il valore di quest'ultima viene attratto nel valore complessivo della prestazione di servizi, con Iva al 10 per cento. Per esempio, se il bene significativo è un serramento, già installato precedentemente, e la parte staccata da installare è la zanzariera, il suo valore non va sommato a quello del serramento, indipendentemente dal fatto che abbia una notevole rilevanza rispetto al valore, alla struttura o alla funzionalità del bene significativo in cui viene collocato. Come sulla manodopera e sulle materie prime, quindi, si applica l'Iva del 10% anche sulla zanzariera.

L'ufficio è a disposizione per ogni chiarimento.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Si riporta di seguito l'elenco dei beni significativi, essi sono stati individuati dal Decreto del Ministero dell'Economia del 29.12.1999:

- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.

LE NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO DIGNITÀ" - SPLIT PAYMENT

L'art. 12, comma 1, DL n. 87/2018 introduce il nuovo comma 1-sexies all'art. 17-ter, DPR n. 633/72 in base al quale non trova applicazione lo split payment ai compensi relativi a prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto/d'imposta ex art. 25, DPR n. 600/73. Di fatto la nuova disposizione "ripristina" l'esonero dallo split payment per le fatture emesse da parte dei lavoratori autonomi.

La predetta novità è applicabile alle fatture emesse successivamente al 14.7.2018 (data entrata in vigore del Decreto in esame).

Per le fatture emesse fino al 14.7.2018 lo split payment continua ad applicarsi ancorchè a tale data non sia stata pagata la fattura.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



LE NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO DIGNITÀ" - SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

È prevista la soppressione della disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative introdotta dalla Finanziaria 2018 (art. 1, commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360) e delle relative disposizioni agevolative (in particolare, riduzione IRES al 50%).

Contestualmente è stato soppresso il n. 123-quater, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, che prevede(va) l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% ai "servizi di carattere sportivo resi dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società".

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA OBBLIGO DA SETTEMBRE LA COMUNICAZIONE ALL'ENEA PER QUALSIASI TIPO DI INTERVENTO

Sarà attivato dopo l'estate, dai primi di settembre 2018, il nuovo portale ENEA per l'invio dei moduli relativo a qualsiasi intervento di ristrutturazione agevolabile.

La novità è prevista dalla legge di Bilancio 2018 (205/2017, articolo 1, comma 3). La manovra, aveva infatti disposto l'estensione generalizzata dell'obbligo di comunicazione all'Enea delle «informazioni sugli interventi effettuati», analogamente «a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici».

In pratica, bisognerà effettuare, per TUTTI gli interventi di recupero edilizio, un invio di dati simile a quello che oggi viene fatto per gli interventi di riqualificazione energetica

ATTENZIONE: SCHERMATURE SOLARI (TENDE) E INFISSI INSTALLATI DAL 01/01/2018

Si ricorda che relativamente a schermature solari (tende) e infissi installati dal 01/01/2018 il portale dell'ENEA per la comunicazione di tali interventi è già attivo dal 30/03/2018; per cui per tali interventi occorre/occorreva fare la comunicazione entro 90 gg dalla fine dei lavori.

NB: Per i lavori conclusi prima del 30 marzo 2018, giorno di pubblicazione della piattaforma alla quale inviare la dichiarazione per l'Ecobonus entro 90 giorni dal termine dei lavori, la **scadenza è stata prorogata al 30 giugno 2018**.

Per coloro che avessero già terminato gli interventi e fossero trascorsi più di 90 gg dalla fine dei lavori, per usufruire dell'agevolazione del 50%, devono necessariamente versare la sanzione di euro 250,00 per la rimessa in bonis, ed effettuare tempestivamente la comunicazione all'Enea.



LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO DIGNITÀ” - CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

L’art. 3, DL n. 145/2013 riconosce un credito d’imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

In particolare, come previsto dalla lett. d) del comma 6 del citato art. 3, le spese per le quali è possibile fruire del credito d’imposta sono quelle relative a competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

Ora l’art. 8, DL n. 87/2018 prevede che non sono ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto (anche in licenza d’uso) dei beni immateriali di cui alla citata lett. d) derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. In particolare si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ex art. 2359, C.c. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali (per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore).

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO DIGNITÀ” - ACCERTAMENTO SINTETICO-REDDITOMETRO

Come noto, in base al comma 4 dell’art. 38, DPR n. 600/73 l’Ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente (persona fisica) sulla base di spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta accertato.

Il comma 5 del citato art. 38 prevede che l’Ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo facendo riferimento altresì a specifici “elementi indicativi di capacità contributiva” (individuati dal MEF con apposito Decreto) da emanare con periodicità biennale.

A tal fine il MEF ha emanato il Decreto 16.9.2015, che individua il “contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito”.

Ora, l’art. 10, comma 1, DL n. 87/2018 prevede che il citato Decreto va emanato dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.